

**Polizza n. 732277668**

**MULTIRISCHI CATTOLICA ENTI E ASSOCIAZIONI, DIOCESI E PARROCCHIE**

**Contraente M. A. S. C. I. MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI**

**estratto delle coperture stipulate con Cattolica Assicurazione div. Generali Italia spa**

## **INFORTUNI/ MALATTIA**

Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurate le persone indicate in Polizza e identificate ai sensi dell'articolo identificazione degli assicurati delle Condizioni Generali che regolano il contratto, relativamente a:

- le conseguenze dirette ed esclusive degli Infortuni subiti durante lo svolgimento in favore dell'Ente Contraente delle attività indicate in Polizza;
- le Malattie contratte in conseguenza di tali attività.

Sono compresi gli Infortuni subiti durante:

- la permanenza nei locali della sede del Contraente;
- i lavori attinenti alla conduzione e alla manutenzione della sede del Contraente;
- i Rischi in itinere, intendendosi come tali gli Infortuni che gli Assicurati possono subire durante il normale percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede del Contraente o presso il luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario a raggiungere tali sedi, con esclusione dei trasporti organizzati e gestiti da altri enti.

La copertura assicurativa è inoltre prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo statuto dell'Ente Contraente.

Condizioni di assicurazione, compresi:

- gli Infortuni causati da imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato (colpa grave dell'Assicurato);
- le Lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva;
- gli Infortuni subiti in stato di malore, incoscienza non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- gli Infortuni conseguenze di movimenti tellurici, limitatamente alle sole Garanzie Morte per infortunio e Invalidità Permanente per infortunio.

• RISCHIO VOLO

• ERNIE ADDOMINALI DA SFORZO

Esclusivamente per la Garanzia Invalidità permanente da infortunio, l'Assicurazione comprende gli esiti conseguenti di traumi indennizzabili a termini di copertura diretti di rottura sottocutanea totale di seguito indicati:

- tendine di Achille;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

Assicurazione malattie

Si intende per Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Persone con disabilità

Le Garanzie sono estese agli Assicurati con disabilità e precisamente a:

- i soggetti con invalidità sensoriale, intellettiva o relazionale;
- i soggetti con invalidità motoria.

Esclusioni

Le Garanzie relative a Infortuni e Malattie non coprono in ogni caso:

- Infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;

- Infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- Infortuni accaduti ad Assicurati soggetti a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici e sindromi bipolari;
- Infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica o tossicodipendenza;
- trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- Infortuni causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

L'assicurazione non comprende gli Infortuni causati dagli eventi o pratiche di seguito indicati.

- Guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

É compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, se, al momento dell'infortunio, ha i requisiti per il rinnovo.

- Guida di natanti, aerei o subacquei, adibiti a uso professionale.

L'esclusione non opera se l'Infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto.

- Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da Infortunio non indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa.

- Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato.

- Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

- Qualsiasi Sport professionistico (->definizione).

- Pratica di sport pericolosi come:

a. pugilato,

b. atletica pesante,

c. lotta nelle varie forme,

d. scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria,

e. sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute),

f. guidoslitta,

g. arrampicata libera (free climbing),

h. free solo,

i. salto dal trampolino con sci o idrosci,

j. sci acrobatico,

k. sci estremo,

l. bob,

m. hockey a rotelle e su ghiaccio,

n. football americano,

o. bmx,

p. uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore);

- Pratica dei cosiddetti sport "estremi" come, a titolo di esempio:

a. canyoning,

b. bungee jumping,

c. kite surf,

d. spedizioni esplorative in genere,

e. regate oceaniche,

f. hydrospeed;

- Body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che, unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.

L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati con carattere di alta pericolosità.

Sono inoltre esclusi, salva espressa estensione nella specifica Garanzia:

- l'alpinismo oltre il 3° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche);
- la scalata di ghiaccio oltre il grado II - 3 della Scala Canadese;
- la speleologia svolta a carattere professionale ed effettuata in solitaria, senza l'impiego di adeguata attrezzatura;
- le immersioni subacquee svolte a carattere professionale e senza il possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

#### Che cosa NON è assicurato

- i Ricoveri per Malattia, Infortunio, Malformazioni, stati patologici e Difetti fisici (quest'ultimi anche non noti al momento della sottoscrizione del contratto) che hanno dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
- interventi per eliminazione o correzione di Difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto;
- i Ricoveri dovuti a interruzioni volontarie di gravidanza;
- il Day hospital con finalità diagnostiche (esempio: check up);
- le Invalidità permanenti per Malattia conseguenti a Infortunio, Malattia, Malformazioni, Difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto, nonché manifestati oltre un anno dalla cessazione;
- le Invalidità permanenti da Malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- le prestazioni e terapie con finalità estetica, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologici ricostruttivi resi necessari da malattia o infortunio;
- i Ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.

#### **Massimali infortuni malattia**

50.000,00 caso morte

100.000,00 Caso Invalidità Permanente (3% Franchigia)

2.500,00 Caso Rimborso spese Mediche (scoperto 20% minimo 100,00)

30,00 Caso Diaria da ricovero infortuni

20,00 Caso Diaria da ricovero malattia

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**

Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza, di quanto è tenuto a risarcire (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- morte
- lesioni personali
- danni a Cose

involontariamente causati a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza e prevista dallo statuto dell'Ente, purché svolta direttamente dal Contraente, dagli Addetti o dalle altre persone assicurate.

L'Assicurazione è estesa al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

I singoli Volontari, Volontari occasionali e Associati sono terzi:

- tra loro per il caso di morte o lesioni personali;
- rispetto all'Ente Contraente/Assicurato.

#### Attività accessorie

La Garanzia è estesa alle attività accessorie rispetto alle attività assicurate dichiarate in Polizza, svolte in conformità dello Statuto dell'Ente Contraente e nel rispetto delle norme e dei regolamenti di legge che le disciplinano non espressamente escluse. L'estensione opera solo se, in ciascun esercizio, i ricavi dell'Attività accessoria non superano il 10% delle entrate complessive dell'Ente Contraente.

#### Responsabilità civile della proprietà e/o conduzione dei Fabbricati in cui si svolge l'attività

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la proprietà e la conduzione dei Fabbricati di proprietà dell'Ente Contraente e la sola conduzione di quelli dallo stesso presi in locazione o in comodato d'uso o in uso gratuito, nei quali si svolge l'attività assicurata, indicata in Polizza.

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione,
- spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

#### Rischi temporanei - Organizzazione di eventi

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa alla responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dall'organizzazione di:

- esposizioni, fiere, stand espositivi, mostre e mercati
- convegni e corsi di aggiornamento e formazione
- feste, sagre, eventi conviviali, concerti
- tornei sportivi amatoriali di pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, corsa campestre

se tali eventi sono finalizzati a raccolte fondi da destinare all'attività istituzionale del Contraente o comunque strumentali al perseguimento dell'attività di interesse generale perseguita.

#### USO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI E OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

Sono compresi i danni a terzi derivanti dalla proprietà e l'impiego delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per lo svolgimento degli eventi sopra descritti e quelli conseguenti alle operazioni di montaggio e smontaggio degli stessi a condizione che le suddette operazioni di montaggio e smontaggio non siano affidate a ditte esterne o comunque a personale retribuito allo scopo non appartenente all'Ente Contraente assicurato.

#### SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, sono compresi i danni conseguenti all'involontaria somministrazione di cibi guasti o avariati, se:

- la somministrazione o la vendita avvengono durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- il danno si manifesta entro 30 giorni dalla somministrazione.

Ci sono limiti di copertura

Per la presente estensione il Massimale per Sinistro rappresenta il limite massimo per annualità assicurativa.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato fino a concorrenza dei Massimali indicati nella specifica sezione di Polizza, di quanto è tenuto a pagare per capitale, interessi e spese per gli Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente, lavoratori parasubordinati, addetti alle attività dell'Organizzazione o Associazione assicurata, per i quali è prestata l'assicurazione Responsabilità civile verso terzi, di cui l'Assicurato è ritenuto civilmente responsabile ai sensi:

a. delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro<sup>24</sup>

b. del Codice civile.

#### Che cosa NON è assicurato

Non sono compresi i rischi relativi a fatti o atti di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità del contratto.

a) le conseguenze della violazione di brevetti o altri diritti della proprietà industriale;

b) atti od omissioni da parte di uno o più Amministratori nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni amministrative del Contraente/Assicurato, delle sue filiali, controllate o consociate (Responsabilità civile Professionale degli Amministratori);

c) diffusione di virus informatici comunque avvenuta;

d) atti discriminatori, diffamatori e molestie di qualsiasi natura commessi/e nei confronti di chiunque;

e) danni all'immagine o reputazionali, comunque verificatisi e da chiunque reclamati;

f) multe e ammende e ogni pagamento avente natura sanzionatoria o di risarcimento predeterminato (penali contrattuali);

g) le conseguenze di responsabilità assunte volontariamente ed eccedenti quelle derivanti dalla legge;

h) il mancato rispetto dei termini, scadenze e preventivi;

i) l'annullamento di eventi da qualunque causa determinato;

j) mancato svolgimento, interruzione o rinvio di manifestazioni;

k) le perdite derivanti dalle attività di consulenza in materia finanziaria o di investimenti di qualsiasi natura, di gestione di affari altrui o patrimoni, consulenza organizzativa, strategica o di alta direzione;

l) le perdite conseguenti alla dichiarazione dei redditi;

m) le Perdite patrimoniali derivanti da operazioni dalle quali deriva all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;

n) danni derivanti da errato trattamento dei dati personali di terzi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 -GDPR.

#### Obblighi in caso di sinistro

Entro 10 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui se ne ha conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'Agenzia su cui è appoggiato il contratto.

#### **Massimali Responsabilità civile di Polizza**

10.000.000,00 Limite per vento che colpisca più persone

3.000.000,00 RCT Massimale per sinistro

3.000.000,00 RCT Massimale per persona

3.000.000,00 RCT Massimale per danni a cose

1.000.000,00 RCO Massimale per sinistro

1.000.000,00 RCO Massimale per prestatore di lavoro

Per quanto non specificato nel presente estratto si rimanda al normativo di polizza. Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. MULTIRISCHI CATTOLICA ENTI, ASSOCIAZIONI, DIOCESI E PARROCCHIE ED. 15/11/2023) sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.